



# Comune di Castelnovo di Sotto

## Provincia di Reggio Emilia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 24 IN SEDUTA DEL 28/07/2015

*L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.*

*Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:*

BOTTAZZI MAURIZIO	Sindaco	Presente
SPERONI ALFREDO	Consigliere Anziano	Assente
GUATTERI CARLA	Consigliere	Presente
BASSI ETHEL	Consigliere	Presente
VILLA FRANCESCO	Consigliere	Presente
DE PALMI CRISTINA	Consigliere	Assente
MANGHI MONICA	Consigliere	Presente
SETTI MAURIZIO	Consigliere	Assente
GALLI DANIELE	Consigliere	Presente
MANFREDI PAOLO	Consigliere	Presente
COCOLA MATTEO	Consigliere	Assente
CHIESI IVAN	Vice Sindaco	Presente
INCERTI PAOLO	Assessore E	Presente
PATERLINI MAURIZIO	Assessore E	Presente
VILLA PAOLO	Assessore E	Presente

*Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.*

### OGGETTO

**ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA PER L'ANNO 2015.**

## **ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA PER L'ANNO 2015.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;

#### **RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari IMU:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- il D. Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- delibera C.C. nr. 15 del 19/05/2014, ad oggetto: Approvazione aliquote e disciplina regolamentare dell'Imposta Municipale Propria (IMU-IUC) anno 2014;
- l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012;
- l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- l'art. 9-bis d.l. 28/03/2014, N. 47, convertito nella legge 80/2014;
- le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;
- la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 ad oggetto "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ -BOLLETTINO UFFICIALE n. 102 del 28 luglio 2004;

#### **RICHIAMATI ai fini dell'approvazione delle aliquote e delle disposizioni regolamentari TASI:**

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;
- delibera C.C. nr. 14 del 19/05/2014, ad oggetto: "Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) anno 2014;
- l'art. 1 comma 679 legge 190/2014 del 23/12/2014;
- l'art. 9-bis d.l. 28/03/2014, N. 47, convertito nella legge 80/2014;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- *all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;*
- *all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- *all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*
- *all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima*

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno all'80%, del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Anagrafe e Stato civile: euro 66.859,00

Polizia Municipale: euro 591.470,00

Illuminazione pubblica: euro 220.000,00

Gestione verde pubblico: euro 73.900,00

Servizio sgombero neve: euro 30.000,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota tasi solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU e della TASI;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- che per i soli anni 2012 e 2013 la normativa Imu concedeva ai possessori di abitazione principale un'ulteriore detrazione per figli fino a 26 anni di età conviventi nel nucleo familiare, pari a 50 euro per figlio, detrazione che, utilizzando l'aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, è possibile continuare a finanziare per un importo di 20 euro, in presenza delle medesime condizioni;

- che la combinazione di entrambe le detrazioni è ispirata a conseguire la finalità di agevolare sia coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto" sia le famiglie con figli che si trovano così confermata un'agevolazione che lo Stato avrebbe riservato loro per i soli 2 anni 2012 e 2013.

**Di confermare per l'anno 2015, le aliquote e le discipline regolamentari dell'Imposta Municipale Propria IMU (allegato A) e del Tributo sui servizi indivisibili TASI (Allegato B) e recepire l'art. 9-bis d.l. 28/03/2014, N. 47, convertito nella legge 80/2014 relativamente ai cittadini Residenti estero AIRE,**

## **ALLEGATO A - Aliquote e disposizioni regolamentari IMU PROSPETTO ALIQUOTE 2015**

### **ALIQUOTA RIDOTTA**

<b>5,4 per mille:</b>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><i>(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorché sussistono congiuntamente:</i></p> <p><i>-l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze;</i></p> <p><i>-l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.)</i></p>	
<b>"zero" per mille ESENZIONI</b>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa categoria A/1-A/8-A/9)</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p style="text-align: center;"><b>ANZIANI E DISABILI</b></p> <p>L'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p style="text-align: center;"><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p style="text-align: center;"><b>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</b></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p style="text-align: center;"><b>FORZE DI POLIZIA</b></p> <p>Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p style="text-align: center;"><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</b></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
<b>ALIQUOTA AGEVOLATA</b>	
<b>9,8 per mille</b>	<p><b>AFFITTI CANONE LIBERO:</b></p> <p>-immobili adibiti ad uso abitativo concessi con contratto registrato a canone libero regolarmente registrato</p>
<b>8,6 per mille</b>	<p><b>AFFITTI CANONE CONCORDATO E SOSTENIBILE:</b></p> <p>- immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati").</p>

	- immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti a canone sostenibile").
<b>NOTE OTTENIMENTO AGEVOLAZIONE:</b> per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. Possono fare richiesta solo i contribuenti persone fisiche. Le società sono escluse. L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze	
<b>7,6 per mille:</b>	<b>COMODATO GRATUITO:(*)</b> - immobili concessi in comodato gratuito fra parenti in linea retta discendente di 1° (primo) grado (genitori/figli) che utilizzano quale abitazione principale, risiedono anagraficamente e con stato di famiglia autonomo;
(*) Si applica l'agevolazione anche ai seguenti casi: - proprietà genero/figlia o nuora/figlio - comodatario genitori - proprietà suoceri – comodatario nuora o genero (nel solo caso di decesso del figlio/figlia) - proprietà (ereditata) nuora o genero – comodatario suocero/a (nel solo caso di decesso del figlio o figlia proprietario/a) - proprietà nonni – comodatario nipoti (nel solo caso di decesso del genitore figlio/figlia) - proprietà (ereditata) nipoti – comodatario nonni (nel solo caso di decesso del padre o madre proprietario/a)  per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. Possono fare richiesta solo i contribuenti persone fisiche. Le società sono escluse. L' aliquota si applica anche alle relative pertinenze	
<b>ALIQUOTA BASE</b>	
<b>9,80 per mille:</b>	<b>ALTRI IMMOBILI:</b> - immobili tenuti a disposizione e non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 2) aliquota agevolata(*) - fabbricati utilizzati quale Bed and Breakfast (B&B) (**) - <b>fabbricati diversi dalle abitazioni</b> - <b>immobili IACP (***)</b> - <b>terreni agricoli</b> - <b>aree fabbricabili</b> - <b>tutte le altre tipologie non comprese a punti 1) 2) 4) 5)</b>  L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze
<b>NOTA:</b> (*) nel caso si prospetti la seguente tipologia: unica unità abitativa distinta in diversi appartamenti utilizzati dal medesimo proprietario e non rientranti nella fattispecie di cui al punto 2) aliquota agevolata, e pagano i rifiuti. per usufruire dell'agevolazione i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20/12 all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. (**) nel caso si prospetti la seguente tipologia: E' assoggettata la parte utilizzata quale bed and breakfast (B&B), inoltre, è obbligatorio presentare regolare dichiarazione IMU. In caso contrario il fabbricato si considera a disposizione e si applica l'aliquota maggiorata (***) si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione	
<b>ALIQUOTA MAGGIORATA</b>	
<b>10,60 per mille:</b>	Si applica: - alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario - ai fabbricati inagibili e/o inabitabili, - ai fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 Dlgs 22/1/2004, n. 42 - a tutti gli immobili (escluso terreni e aree fabbricabili) tenuti a disposizione.
<b>ESENTI</b>	
<b>esenti:</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133. <b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. <b>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</b>

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI:****AREE FABBRICABILI**

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5 comma 5 del Dlgs 504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio potranno essere resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.  
Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

La base imponibile è ridotta del 50 per cento limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con l'obbligo di relativa dichiarazione IMU:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, durante il quale sussistono dette condizioni:

1) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

2) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380) L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3) Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente l' Ufficio Edilizia Privata provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l' obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

4) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.LGS. n. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistiche-edilizie.

## **ALLEGATO B - Aliquote e disposizioni regolamentari TASI**

### **PROSPETTO ALIQUOTE 2015**

<b>3,3 per mille</b>	<p><b>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa categoria A/1-A/8-A/9):</b> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b>ANZIANI E DISABILI:</b> l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente</p> <p><b>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE :</b> l'immobile del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario: l'assegnazione di intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione</p> <p><b>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO:</b> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso</p> <p><b>Ai sensi dell'art.9 bis c. 2 del d.l. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.</b></p> <p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p><b>FORZE DI POLIZIA:</b> si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA:</b> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
	<p><i>(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze;</i></li> <li>● <i>l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. )</i></li> </ul>

All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le seguenti detrazioni:

rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione
da 0(zero) a 250	120
da 251 a 300	100
da 301 a 350	90
da 351 a 400	70
da 401 a 450	50
da 451 a 550	20
oltre 550	0

Le detrazioni spettano:

- fino a concorrenza del suo ammontare;
  - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita.**

**Detrazioni per figli**

Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari a 20,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

<b>1,00 mille</b>	<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b> di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, alla Legge 26.2.1994, n. 133. (devono presentare entro il 20/12 (pena decadenza) all'Ufficio Tributi apposita istanza utilizzando il modulo redatto dall'ufficio stesso. Per l'anno 2014, eccezionalmente, si presenta entro il 20/12/2015, pena decadenza)
<b>2,5 per mille</b>	<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b> fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili

<b>0 per mille</b>	<p><b>AFFITTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili adibiti ad uso abitativo concessi con contratto registrato a canone libero regolarmente registrato</li> <li>- immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti concordati").</li> <li>- immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell'Art. 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ("contratti a canone sostenibile").</li> </ul> <p><b>COMODATO GRATUITO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori/figli) che utilizzano quale abitazione principale, risiedono anagraficamente con stato di famiglia autonomo.</li> </ul> <p><b>ALTRI IMMOBILI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- immobili adibiti ad abitazione principale di categoria A1-A/8-A/9 e relative pertinenze,</li> <li>- fabbricati diversi dalle abitazioni</li> <li>- aree fabbricabili</li> <li>- categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario</li> <li>- fabbricati inagibili e/o inabitabili,</li> <li>- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 Dlgs 22/1/2004, n. 42</li> <li>- tutti gli immobili tenuti a disposizione</li> <li>- tutte le altre tipologie non precedentemente elencate.</li> </ul>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

**Art. 1** - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**Art. 2** - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3** - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli.

**Art. 4** - Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

**Art. 5** - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Art. 6 - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso

- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

**Art. 7 - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;**

**Art. 8 - Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);**

**Art. 9 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;**

**Art. 10 - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;**

**Art. 11 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.**

## **Scadenze IMU e TASI (parte integrante allegato A e B)**

Le scadenze di IMU e TASI sono regolamentate dalla normativa di riferimento.

**Per il 2015 le scadenze sono le seguenti:**

	<b>ACCONTO (o versamento intera imposta)</b>	<b>SALDO</b>
IMU	<b>16 Giugno 2015</b>	<b>16 Dicembre 2015</b>
TASI	<b>16 Giugno 2015</b>	<b>16 Dicembre 2015</b>

### **VERSAMENTO MINIMO**

Il versamento minimo è di € 2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

**RITENUTO** di dover adottare un apposito atto;

**VISTO** il parere espresso dall'organo di revisione in data 15/7/2015;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :

- favorevole, dal Responsabile del 1° Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**CON 6 (sei) VOTI FAVOREVOLI ed 1 (uno) VOTO CONTRARIO:** Consigliere GALLI DANIELE del Gruppo Ora o mai più, resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. Di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le discipline regolamentari dell'Imposta Municipale Propria IMU (allegato A riportato in premessa) e del Tributo sui servizi indivisibili TASI (Allegato B riportato in premessa) e recepire l'art. 9-bis d.l. 28/03/2014, N. 47, convertito nella legge 80/2014 relativamente ai cittadini Residenti estero AIRE;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle Finanze secondo le disposizioni normative;
3. DI DARE ATTO che l'istruttoria della presente deliberazione è stata effettuata da 1 Servizio .;
4. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;



5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v.;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Al fine di dare immediata comunicazione delle tariffe in vigore per il corrente esercizio

CON 6 (sei) VOTI FAVOREVOLI ed 1 (uno) VOTO CONTRARIO: Consigliere GALLI DANIELE del Gruppo Ora o mai più, resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**SINDACO**

Maurizio Bottazzi

**SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Anna Lisa Garuti



Comune di Castelnovo di Sotto  
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI  
Proposta N° 19/2015

**Oggetto: ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA  
PER L'ANNO 2015.**

---

Il Responsabile del 1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI

esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Li 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BELLELLI MERI / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Castelnovo di Sotto  
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI  
Proposta N° 19/2015

**Oggetto: ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA PER L'ANNO 2015.**

---

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 15/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
BELLELLI MERI / ArubaPEC S.p.A.

---



# Comune di Castelnovo di Sotto

## Provincia di Reggio Emilia

**Delibera 24 del 28/07/2015**

**OGGETTO: ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), CONFERMA PER L'ANNO 2015.**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo on line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 27/08/2015

Il, 12/08/2015

SEGRETARIO COMUNALE  
GARUTI ANNA LISA /  
ArubaPEC S.p.A.